



**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
PAIC811008**

Circ. n° 21 del 22/09/2014

**All'Albo-Sito WEB
Ai Fiduciari di PLESSO
A tutto il personale
Alla RSU
SEDE**

**Agli alunni (per le norme loro riguardanti)
Ai genitori
(per comunicazione negli incontri con i docenti)**

Oggetto: Vigilanza alunni responsabilità – chiusura cancelli di ingresso (n. 1 copia per ogni classe da inserire nel registro)

Ad integrazione e a richiamo di alcune norme contenute nella precedente circolare n. 15 del 19/09/2014, si riportano qui di seguito direttive sull'incolumità e la sicurezza degli alunni.

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono **tenuti** a trovarsi in classe **almeno 5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- Non è consentito allontanarsi dall'aula, senza prima avere assicurato la vigilanza degli alunni; è consentito allontanarsi solo per brevi periodi per giustificati motivi; si segnala però che la riduzione di organico e i turni del personale ausiliario rendono problematiche la presenza del personale e la vigilanza, per tali motivi tutti i docenti sono invitati alla massima prudenza e collaborazione.
- L'insegnante è responsabile di ciò che avviene in classe dal momento del suono della campana di ciascuna ora di lezione. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno gli alunni in fila fino all'uscita, precedendoli nello scendere le scale, per le classi ubicate nei piani superiori.
- Il cambio di classe dovrà avvenire rapidamente in modo che le classi stesse restino scoperte il meno tempo possibile. Se in classe ci sono due insegnanti (es. sostegno e curricolare) l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curricolare andrà nella classe dove ha lezione.
- L'insegnante che termina il suo orario di servizio GIORNALIERO non deve allontanarsi dalla classe prima che l'altro collega sia arrivato
- Durante l'intervallo gli alunni sono sotto la sorveglianza del docente dell'ora precedente, che deve vigilare attentamente sul loro comportamento, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

- Durante le ore di lezione non si devono allontanare, per motivi di carattere disciplinare, gli alunni dalla classe.

ORARIO DI ENTRATA ALUNNI - TOLLERANZA

Considerato che le classi di scuola primaria sono ubicate in più plessi, per i genitori degli alunni che hanno più figli frequentanti i diversi plessi si applica la seguente tolleranza di orario di entrata : dalle ore 8,00 alle ore 8,15.

COMUNICAZIONI INTERNE

E' obbligo dei docenti o segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione:

a) variazioni nel calendario o nell'orario scolastico; b) eventuali scioperi del personale scolastico; c) visite mediche, precisando il giorno e l'ora in cui si effettueranno; d) uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite di istruzione. Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

L'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che fuori.

Dalla non osservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità del docente, da cui consegue la condanna al risarcimento dei danni.

Pur tuttavia, in materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti e cioè che la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.

USO DEGLI SPAZI ESTERNI

- **Ai sensi del T.U. 81/08 e successive modifiche è vietato parcheggiare** negli spazi esterni antistanti gli ingressi e in modo da ostacolare le vie di fuga. Il RSPP e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare eventuali inosservanze.
- **E' vietato utilizzare gli spazi esterni** circostanti i plessi di Via Caduti di Nassirya e di Piazza Belvedere, fino a quando gli organi competenti non provvederanno ad eliminare gli elementi di pericolosità per l'incolumità degli alunni.

NORMATIVA DI SICUREZZA

I docenti devono conoscere le norme sulla prevenzione e la sicurezza previste dal Testo Unico 81/04 e successive modifiche ed integrazioni. Prenderanno visione inoltre del documento sulla valutazione dei rischi.

Istruiranno gli alunni e segnaleranno qualunque comportamento o situazione che possa costituire fonte di pericolo.

I docenti **comunicheranno per iscritto** in tempi brevissimi ogni incidente di cui vengano a conoscenza o a cui abbiano assistito nell'ambito delle loro lezioni o della normale vigilanza. I docenti di scienze motorie devono accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra e viceversa e segnaleranno la **presenza di attrezzature non in ordine** e bisognose di manutenzione.

I docenti che utilizzano i laboratori avranno cura di tenere il materiale in ordine, negli appositi armadi ed elimineranno materiali o attrezzi pericolosi (acidi, seghe, vernici, prese multiple ecc.).

CHIUSURA PORTE E CANCELLI DI INGRESSO

Dopo l'inizio delle attività didattiche tutte le porte e i cancelli, tranne le uscite di sicurezza, dovranno rimanere chiusi.

Plesso Belvedere

Dovrà essere assicurata la chiusura dell'ingresso principale lato Belvedere

Plesso Alcide De Gasperi – Scuola Primaria

Chiusura dei cancelli d'ingresso

Plesso Mons. Gagliano :

Chiusura ingressi pedonali e veicolari-

I docenti, in entrata, nelle ore successive alla prima parcheggeranno nelle vie adiacenti alla scuola ed entreranno dal cancello pedonale.

I docenti, in uscita, chiederanno al collaboratore scolastico addetto l'apertura del cancello veicolare per il tempo strettamente necessario.

Il cancello pedonale rimarrà chiuso e verrà aperto, in caso di necessità, tramite il citofono interno dal collaboratore scolastico addetto.

NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L'USCITA

- 1. Il personale docente della scuola dell'infanzia, al termine delle attività, deve consegnare gli alunni ai genitori, o loro delegato.**
- 2. I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia devono prendere in consegna i figli dal personale docente in servizio, all'interno dell'edificio ed evitando, comunque, di attardarsi nello stesso**
- 3. Il personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, al termine delle attività, deve accompagnare gli alunni fino alla porta di uscita. I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico.**
- 4. Gli alunni devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere.**
- 5. I genitori, o i loro delegati, devono evitare di accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli alunni; è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio.**
- 6. Il personale collaboratore scolastico vigila sulle le operazioni di uscita, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali.**

USCITE ANTICIPATE: L'uscita degli alunni, prima della conclusione dell'orario scolastico, non può essere consentita se non nei casi di assoluta necessità. I permessi di uscita anticipata occasionale dell'alunno, per motivi di salute o di famiglia, vengono rilasciati dal Dirigente scolastico, dai collaboratori e/o dai responsabili-fiduciari di plesso dietro richiesta scritta e su presentazione di un documento valido del genitore o di chi ne fa le veci. Possibilmente i permessi vanno richiesti anticipatamente. Gli alunni saranno accompagnati fuori dalla classe dal personale ausiliario. Si ricorda che, per la scuola secondaria, anche questo tipo di assenze orarie devono essere conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

DELEGHE: L'alunno deve essere prelevato da uno dei genitori o da familiari che si deve intendere "nonni e fratelli maggiorenni". In caso in cui il genitore intenda delegare uno o più persone che possono prelevare l'alunno all'uscita della scuola in maniera saltuaria o continuativa, la richiesta va effettuata presso l'Ufficio di Direzione allegando copie del documento di identità della persona (o delle persone) delegata/e. Comunque gli alunni non possono essere prelevati da minori, anche se fratelli/sorelle degli alunni stessi.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI: E' vietato, durante le attività didattiche, l'ingresso in classe ai genitori degli alunni, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni. Qualora si rendesse necessario un colloquio al di là delle date fissate per il ricevimento in orario extrascolastico, i docenti useranno la formula della convocazione scritta, invitando i genitori a fare lo stesso, se la richiesta deriva da una loro iniziativa; dovranno essere utilizzati gli appositi modelli. IN NESSUN CASO I COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI DEVONO SVOLGERSI IN PRESENZA DEGLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE.

I docenti della scuola primaria svolgeranno opera di sensibilizzazione presso le famiglie affinché evitino di condurre con sé i propri figli durante i colloqui e le assemblee.

E' consigliabile, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, comunicare al docente di classe i recapiti telefonici di casa, del luogo di lavoro, del cellulare delle persone responsabili dell'obbligo scolastico.

E' importante che gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado raggiungano la propria aula da soli e che rispettino rigorosamente l'orario delle lezioni.

Si leggano attentamente anche gli allegati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Fontana



RESPONSABILITA' DELLA VIGILANZA SUI MINORI

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: in via primaria i docenti ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti, in caso di omissione rispetto agli obblighi organizzativi.

La questione della vigilanza è uno dei problemi di non facile soluzione che il dirigente (in particolare nelle scuole che accolgono minori) si trova a dover affrontare in quanto dalla omessa vigilanza scaturiscono precise responsabilità ascrivibili al personale. Nello specifico:

- **La responsabilità civile extracontrattuale verso terzi** (alunni e famiglie)
- **La responsabilità disciplinare** (violazioni di doveri derivanti dallo status di pubblico dipendente)
- **La responsabilità amministrativa e patrimoniale** (quando per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente, l'amministrazione ha subito un pregiudizio economico)
- **La responsabilità penale** (qualora siano state violate norme penalmente perseguibili).

La responsabilità civile extracontrattuale scaturisce dalle disposizioni fondamentali del Codice Civile (artt. 2047 e 2048 c.c.): essa sussiste sia nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere (minore), sia nel caso di soggetto capace; e se il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi. Nell'ipotesi di danni procurati dagli alunni a se stessi sussiste, invece per l'istituto scolastico e gli insegnanti la responsabilità contrattuale. E' importante sottolineare come, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega l'amministrazione ai dipendenti, la responsabilità civile per fatti cagionati dai dipendenti, è estesa alla stessa Amministrazione (art. 28 Cost.) che è chiamata al risarcimento qualora si accerti la sussistenza di dolo o colpa del dipendente; dunque il dipendente non può essere citato in giudizio a rispondere del danno in quanto, legittimata passiva è solo l'Amministrazione (rimane comunque salva la facoltà di un intervento volontario del dipendente nel processo civile). E' necessario ricordare che l'art. 61 della L.312/80 limita la responsabilità patrimoniale ai casi di dolo e colpa grave nell'esercizio della vigilanza . la scuola, quindi, può rivalersi contro il dipendente solo se questi abbia violato con dolo o colpa grave gli obblighi di servizio.

<ol style="list-style-type: none"> 1. FATTORI TIPICI CHE CONDIZIONANO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA 2. 3. ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA 4. VALORE DELLE DICHIARAZIONI LIBERATORIE 5. AMBITO DI 	<p>L'arco temporale dell'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento del minore alla scuola, o dal momento in cui il minore entra a scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o persone maggiorenni delegate dagli stessi, o in un luogo organizzato (es. cooperative che gestiscono il post-scuola), rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di altri soggetti deputati alla sorveglianza. Pertanto, oltre alle lezioni e a tutte le attività scolastiche in genere (ricreazione, mensa, gite, attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), il dovere di vigilanza non viene meno neppure in tutte quelle situazioni in cui sia stato autorizzato l'ingresso anticipato o la permanenza post-</p>
--	---

<p>INGERENZA DELLA FAMIGLIA IN ORDINE ALLE SCELTE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA..</p> <p>6. DIFFERENZIAZIONE GIURIDICA DEL MOMENTO DI INGRESSO DAL MOMENTO DI USCITA</p>	<p>scuola nell'edificio scolastico. (Cass. 19.02.94 n. 1623). In base a quanto affermato si può distinguere una differenza fra la situazione di ingresso del minore a scuola e quella dell'uscita da scuola. La responsabilità della scuola decorre dal momento in cui l'alunno viene affidato all'insegnante o ad altro personale della scuola o l'alunno accede ai locali della scuola o alle sue pertinenze. Per questo è necessario provvedere ad organizzare l'accoglienza in modo tale da assicurare che non si verifichino situazioni in cui ci siano omissioni o assenza di vigilanza. Questo è un problema che ha impegnato molti dirigenti in particolare dopo il passaggio del personale collaboratore scolastico dalle dipendenze degli Enti Locali a quelle dello Stato. Infatti il contratto di lavoro del comparto scuola prevede che i docenti debbano assumere servizio cinque minuti prima del termine delle lezioni e nel profilo del personale collaboratore scolastico non sono previsti compiti di sorveglianza se non <i>"nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico"</i>. Ne consegue che in caso di infortunio verificatosi nel percorso casa-scuola, qualora la scuola abbia adottato idonee misure organizzative di accoglienza, la famiglia non può dar seguito ad azioni risarcitorie. La responsabilità, nel caso specifico, rimane in capo ai genitori o nel caso sia attivato il servizio trasporto all'amministrazione comunale.</p> <p>Diversa è la situazione riguardo all'uscita. Il minore, in questo caso è affidato ai docenti che ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. esercitano una responsabilità vicaria di quella parentale. Ne consegue che, non potendo esistere soluzione di continuità nella vigilanza dei minori, è d'obbligo affidare gli stessi ai genitori o in luoghi in cui, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo (es. trasporto scolastico). Il dovere di vigilanza e le responsabilità connesse non vengono meno neppure quando vi siano specifiche autorizzazioni delle famiglie. Le cosiddette liberatorie non costituiscono, infatti, cause esimenti la responsabilità dell'istituzione scolastica. Al contrario: in eventuali giudizi risarcitori esse possono diventare un elemento probatorio di responsabilità configurandosi come un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni. Le diverse autorizzazioni richieste dalle famiglie con formule di esonero di responsabilità dell'Amministrazione scolastica per eventuali danni, contravvenendo doveri di legge attribuiti in capo ai "precettori" non possono sortire alcun effetto di affievolimento della responsabilità anzi, come si è detto possono costituire un'aggravante. Per questo le famiglie stesse non possono ingerire ed intervenire in ordine alle scelte della scuola orientate al rispetto dei doveri di vigilanza del minore. Nella realtà quotidiana delle scuole è questo un problema che crea, spesso, incomprensioni e conflitti con le famiglie.</p> <p>Tuttavia, è necessario precisare che i gradi di responsabilità sono proporzionati alle circostanze soggettive ed oggettive in cui si verifica l'evento; infatti essi saranno inversamente proporzionali all'età ed al grado di maturazione degli alunni</p>
---	--

<p>7. ONERE DELLA PROVA PER OMISSIONE DI VIGILANZA</p> <p>8. STUDIO DI CASO: LE AZIONI DEL DIRIGENTE E LORO VALORE GIURIDICO</p>	<p>Nel caso di addebiti di responsabilità in caso di omessa vigilanza l'onere probatorio rimane a carico dell'amministrazione scolastica. Leonardo Venturini (in Diritto & Giustizia n. 46 dicembre 2005) cataloga gli oneri probatori in quattro fattispecie:</p> <p>a) responsabilità del soggetto se prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2047 e 2048 c.c.);</p> <p>b) responsabilità del soggetto se non prova che il danno è derivato da caso fortuito (artt. 2050, 2051, 2052 c.c.);</p> <p>c) responsabilità del soggetto che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto;</p> <p>d) responsabilità sancita solo sulla base della <i>"sussistenza di un nesso di causalità fra fatto compiuto e danno prescindendo da un'imputazione in termini di colpevolezza"</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza 27.06.2006 n. 9346 dispone che deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 comma 2 del c.c., nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso. Infatti la sentenza citata, afferma che <i>"la presunzione di responsabilità a carico dei precettori, di cui all'art. 2048 c.c., si applica ai soli casi in cui l'allievo, sottoposto a vigilanza, abbia cagionato a terzi un danno ingiusto e non anche, allorquando, il danno sia stato dall'allievo procurato a se stesso....."</i>. In pratica il secondo il giudice ha ritenuto inapplicabile la norma specifica di cui all'art. 2048 c.c., ove per discolarsi il danneggiante deve provare di non aver potuto impedire il fatto, affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2043, ove è il danneggiato a dover dimostrare gli elementi su cui si basa la propria richiesta.
--	--